

Bruxelles, 14 marzo 2019  
(OR. en)

7151/19

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2019/0019(COD)**

---

---

**CODEC 600  
SOC 191  
EMPL 148  
PREP-BXT 91  
PE 65**

#### **NOTA INFORMATIVA**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo all'istituzione di misure di emergenza nel settore del coordinamento della sicurezza sociale in seguito al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 11-14 marzo 2019)

---

#### **I. INTRODUZIONE**

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 294 del TFUE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione<sup>1</sup>, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

---

<sup>1</sup> GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

In questo contesto i correlatori Marian HARKIN (ALDE, IE) e Jean LAMBERT (Greens/EFA, UK) hanno presentato, a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, gli emendamenti di compromesso da 1 a 11 alla proposta di regolamento. Tali emendamenti erano stati concordati durante i contatti informali di cui sopra.

Inoltre, i correlatori hanno presentato, a nome della suddetta commissione, l'emendamento 12 che figura in allegato alla risoluzione legislativa (dichiarazione della Commissione).

## II. VOTAZIONE

Nella votazione del 13 marzo 2019, la plenaria ha adottato gli emendamenti di compromesso (emendamenti da 1 a 11) alla proposta di regolamento. Anche l'emendamento 12 è stato adottato.

La proposta della Commissione così modificata (emendamenti da 1 a 11) costituisce la posizione del Parlamento in prima lettura, contenuta nella risoluzione legislativa riportata in allegato<sup>2</sup>.

La posizione del Parlamento rispecchia quanto precedentemente convenuto fra le istituzioni. Il Consiglio dovrebbe pertanto essere in grado di approvare detta posizione.

L'atto sarebbe quindi adottato nella formulazione corrispondente alla posizione del Parlamento.

---

<sup>2</sup> La versione della posizione del Parlamento contenuta nella risoluzione legislativa è stata contrassegnata in modo da indicare le modifiche apportate dagli emendamenti alla proposta della Commissione. Le aggiunte al testo della Commissione sono evidenziate in *neretto e corsivo*. Le soppressioni sono indicate dal simbolo "■".

**Istituzione di misure di emergenza nel settore del coordinamento della sicurezza sociale in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione europea \*\*\*I**

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di misure di emergenza nel settore del coordinamento della sicurezza sociale in seguito al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea (COM(2019)0053 – C8-0039/2019 – 2019/0019(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2019)0053),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 48 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0039/2019),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 25 febbraio 2017, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0161/2019),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione, che sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C;
  3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
  4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

**Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/... del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure di emergenza nel settore del coordinamento della sicurezza sociale in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione**

(Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 48,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria<sup>3</sup>,

---

<sup>3</sup> Posizione del Parlamento europeo del 13 marzo 2019.

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). I trattati cesseranno di essere applicabili al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, ossia dal 30 marzo 2019, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, decida all'unanimità di prorogare tale termine.
- (2) In mancanza di un accordo di recesso o di una proroga del termine di due anni dopo la notifica del Regno Unito dell'intenzione di recedere dall'Unione, le norme dell'Unione sul coordinamento della sicurezza sociale di cui ai regolamenti (CE) n. 883/2004<sup>4</sup> e (CE) n. 987/2009<sup>5</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio cesseranno di applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito dal 30 marzo 2019.

---

<sup>4</sup> Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).

<sup>5</sup> Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1).

- (3) Di conseguenza le persone che, in quanto cittadini dell'Unione, hanno legittimamente esercitato il diritto alla libera circolazione o il diritto alla libertà di stabilimento sanciti dagli articoli 45 e 49 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prima della data del recesso del Regno Unito dall'Unione, nonché i loro familiari e superstiti, non possono più invocare le norme dell'Unione sul coordinamento della sicurezza sociale per quanto riguarda i loro diritti in materia di sicurezza sociale sulla base di fatti e avvenimenti verificatisi e di periodi d'assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza maturati prima della data del recesso e che hanno coinvolto il Regno Unito. Saranno interessati anche gli apolidi e i rifugiati che siano o siano stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che si trovino o si siano trovati in situazioni che coinvolgono il Regno Unito, nonché i loro familiari e superstiti.
- (4) Per conseguire l'obiettivo di salvaguardare i diritti in materia di sicurezza sociale delle persone interessate, gli Stati membri dovrebbero continuare ad applicare i principi dell'Unione concernenti la parità di trattamento, l'assimilazione e la totalizzazione stabiliti dai regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009, nonché le norme di tali regolamenti che sono necessarie per attuare tali principi in relazione alle persone rientranti nell'ambito d'applicazione "*ratione personae*", ai fatti o agli avvenimenti verificatisi e ai periodi maturati prima del recesso del Regno Unito dall'Unione.

- (5) *Il presente regolamento non incide sulle convenzioni e sugli accordi in materia di sicurezza sociale esistenti tra il Regno Unito e uno o più Stati membri che sono conformi all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 883/2004 e all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 987/2009. Il presente regolamento non pregiudica la possibilità per l'Unione o per gli Stati membri di adottare misure concernenti la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni con le istituzioni competenti del Regno Unito al fine di dare effetto ai principi del presente regolamento. Inoltre, il presente regolamento fa salva ogni competenza dell'Unione o degli Stati membri a concludere convenzioni e accordi in materia di sicurezza sociale con paesi terzi o con il Regno Unito che riguardino il periodo successivo alla data in cui i trattati cessano di essere applicabili al Regno Unito.*
- (6) *Il presente regolamento non si applica ai diritti che sono stati acquisiti o che erano in fase di acquisizione conformemente alla legislazione nazionale di uno Stato membro durante il periodo precedente alla data di applicazione del presente regolamento. Una buona cooperazione è necessaria per tutelare e difendere tali diritti. È importante garantire che le persone interessate possano fruire di informazioni adeguate e tempestive.*

- (7) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire conseguire l'applicazione uniforme unilaterale dei principi di sicurezza sociale della parità di trattamento, dell'assimilazione e della totalizzazione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo del coordinamento della loro risposta, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. ***Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.***
- (8) ***Dal momento che, in mancanza di un accordo di recesso o di una proroga del termine di due anni dopo la notifica del Regno Unito dell'intenzione di recedere dall'Unione, i trattati cesseranno di essere applicabili al Regno Unito dal 30 marzo 2019, e vista la necessità di garantire la certezza del diritto, si è ritenuto opportuno prevedere una deroga al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al TUE, al TFUE e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.***



- (9) È opportuno che il presente regolamento *entri in vigore con urgenza il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea e che si applichi a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di essere applicabili al Regno Unito, a meno che un accordo di recesso concluso con il Regno Unito non sia entrato in vigore entro tale data,*

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1  
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 e all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 987/2009.

Articolo 2  
Ambito d'applicazione "*ratione personae*"

Il presente regolamento si applica alle seguenti persone:

- a) ai cittadini di uno Stato membro, agli apolidi e ai rifugiati che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che si trovano o si sono trovati in una situazione che coinvolge il Regno Unito anteriormente ***alla data di applicazione del presente regolamento***, nonché ai loro familiari e superstiti;
- b) ai cittadini del Regno Unito che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri anteriormente ***alla data di applicazione del presente regolamento***, nonché ai loro familiari e superstiti.

### Articolo 3

#### Ambito d'applicazione "*ratione materiae*"

Il presente regolamento si applica a tutti i settori di sicurezza sociale di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004.

### Articolo 4

#### Parità di trattamento

Il principio della parità di trattamento di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 883/2004 si applica alle persone di cui all'articolo 2 del presente regolamento per quanto riguarda ***ogni situazione verificatasi*** ■ anteriormente ***alla data di applicazione del presente regolamento***.

### Articolo 5

#### Assimilazione e totalizzazione

1. Il principio dell'assimilazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 883/2004 si applica per quanto riguarda prestazioni o redditi acquisiti e fatti o avvenimenti verificatisi nel Regno Unito anteriormente ***alla data di applicazione del presente regolamento***.

2. Il principio della totalizzazione di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 883/2004 si applica per quanto riguarda periodi d'assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza maturati nel Regno Unito anteriormente ***alla data di applicazione del presente regolamento.***
3. Si applicano tutte le altre disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009 necessarie per dare effetto ai principi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

### ***Articolo 6***

#### ***Relazioni con altri strumenti di coordinamento***

1. ***Il presente regolamento non pregiudica le convenzioni e gli accordi in materia di sicurezza sociale esistenti tra il Regno Unito e uno o più Stati membri che sono conformi all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 883/2004 e all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 987/2009.***
2. ***Il presente regolamento non pregiudica le convenzioni e gli accordi in materia di sicurezza sociale tra il Regno Unito e uno o più Stati membri che siano conclusi successivamente alla data in cui, a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, TUE, i trattati cessano di essere applicabili al Regno Unito e che si riferiscano al periodo precedente alla data di applicazione del presente regolamento, a condizione che tali convenzioni e accordi diano effetto ai principi di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento, applichino le disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, si basino sui principi del regolamento (UE) n. 883/2004 e siano in linea con lo spirito di tale regolamento.***

## *Articolo 7*

### *Relazione*

*Un anno dopo la data di applicazione del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento. Tale relazione verte, in particolare, sui problemi pratici per le persone interessate, compresi quelli derivanti dalla mancanza di continuità nel coordinamento dei sistemi della sicurezza sociale.*

## Articolo 8

### Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il █ giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di essere applicabili al Regno Unito a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, TUE.

Tuttavia, il presente regolamento non si applica se un accordo di recesso concluso con il Regno Unito a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, TUE è entrato in vigore entro la data di applicazione del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...,

*Per il Parlamento europeo*

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

*Il presidente*

**Dichiarazione della Commissione**

Il regolamento relativo all'istituzione di misure di emergenza nel settore del coordinamento della sicurezza sociale in seguito al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea si basa sull'articolo 48 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in quanto riguarda misure nel settore del coordinamento della sicurezza sociale. Un'estensione del presente regolamento ai cittadini di paesi terzi nello stesso atto giuridico non è possibile a causa dell'incompatibilità delle basi giuridiche, in quanto tale estensione dovrebbe essere basata sull'articolo 79, paragrafo 2, lettera b), TFUE.

La Commissione ritiene che i cittadini di paesi terzi che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, dovrebbero continuare a beneficiare dei principi fondamentali del coordinamento della sicurezza sociale, che dovranno essere codificati nel regolamento relativo all'istituzione di misure di emergenza nel settore del coordinamento della sicurezza sociale, sulla base delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1231/2010 e dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009, che resteranno in vigore.

Tuttavia, la Commissione esaminerà se, in una fase successiva, sarà necessario estendere i principi enunciati nel presente regolamento ai cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente in uno Stato membro, i quali, a norma del regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, rientrano o sono rientrati nell'ambito d'applicazione "ratione personae" della legislazione dell'UE sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, al fine di confermare i loro diritti in relazione al periodo in cui il Regno Unito era uno Stato membro dell'Unione.